



COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

Copia Deliberazione del Commissario Straordinario

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N.	48	del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".
Data	22.05.2013		

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 14,00 nella Casa comunale, la **Dott.ssa Fulvia ZINNO**, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Potenza nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 18.01.2013, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Genzano di Lucania, assunti i poteri del Consiglio comunale, delibera sull'argomento in oggetto.

Partecipa il Segretario comunale **Dott.ssa Costantina TRICARICO**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale, tra l'altro, al comma 1 è stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. – TARES;

VISTO, altresì:

- **il comma 22** ai sensi del quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- **il comma 23**, ai sensi del quale, il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- **il comma 35** ai sensi del quale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

- **il comma 46** ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

VISTE le disposizioni dell'articolo 10, comma 2 del suddetto D.L. n. 35/2013, che introducono **per il solo anno 2013** una diversa disciplina, come di seguito indicato:

- la **scadenza** e il **numero delle rate** di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito *web* istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già in uso per gli stessi prelievi e si prevede che i pagamenti in tal modo effettuati vengano scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES 2013;
- la maggiorazione standard di € 0,30 per metro quadrato viene riservata allo Stato, non potrà essere aumentata dai comuni e sarà versata in unica soluzione con l'ultima rata del tributo;
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la precedente deliberazione commissariale n. 31 del 08.05.2013 con la quale:

– ai sensi del citato art. 10 del D.L. n. 35/2013, si è stabilito che **limitatamente al corrente esercizio**, il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, venga effettuato nei seguenti termini:

- **prima rata - termine di scadenza: 30 giugno 2013 – 40% del valore della TARSU 2012;**
- **seconda rata - termine di scadenza: 15 settembre 2013 – 40% del valore della TARSU 2012 con facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata;**
- **ultima rata - termine di scadenza: 20 dicembre 2013 - versamento** del tributo (TARES), calcolato a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e sulla base delle tariffe derivanti dall'applicazione dello stesso, nonché della maggiorazione *standard* riservata allo Stato;

– si stabiliva, altresì, che la **maggiorazione standard** pari a 0,30 euro per metro quadrato viene riservata allo Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all'**ultima rata** del tributo, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011;

RILEVATO che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2013, per l'anno 2013 i modelli di bollettino di c.c. postale, approvati con lo stesso decreto, devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo;

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

DATO ATTO che:

- il servizio associato per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U., che la Comunità Montana “Alto Bradano” aveva in gestione anche per il Comune di Genzano di Lucania, con decreto del Commissario liquidatore n. 20 del 27.11.2012, è stato trasferito all'Unione dei Comuni Alto Bradano;
- il servizio è affidato in appalto alla **SERVECOPELLICANOVERDE Soc. Consortile a r.l.**;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267 /2000, come modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012, allegato alla presente;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

D E L I B E R A

- 1. di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 3. di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 4. di dare atto** che per il solo anno 2013, il versamento del tributo deve essere effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite con deliberazione commissariale n. 31 del 08.05.2013, riportate anche nell'art. 43 del Regolamento di cui trattasi;
- 5. di demandare** al Funzionario Responsabile TARES tutti gli adempimenti successivi, compresa la trasmissione telematica del presente deliberato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, della legge n. 214/2011;
- 6. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa	
parere favorevole 22.05.2013	Il responsabile del servizio f.to Dott.ssa Maria DRAGONETTI SANTARSIERI

Il Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Costantina TRICARICO

Il Commissario Straordinario
F.TO Dott.ssa Fulvia ZINNO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi nel sito web di questo Comune (*Albo Pretorio on line*)accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69).

<input checked="" type="checkbox"/>	È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
-------------------------------------	--------------------------------

Genzano di Lucania 24.05.2013

Il Segretario comunale
Dott.ssa Costantina TRICARICO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per

<input checked="" type="checkbox"/>	dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)
<input type="checkbox"/>	decorrenza 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO

.....
